

## Crisi d'impresa e dell'insolvenza

# TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

**Avv. Francesca Monica Cocco**  
**[www.coccostudiolegale.it](http://www.coccostudiolegale.it)**

21 novembre 2019

# Introduzione

Abbiamo visto come a partire dall'1.1.2017 sia entrato in vigore il nuovo e attuale art. 182 ter sulla transazione fiscale, grazie alla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016).

Abbiamo anche visto come il nuovo ed attuale art. 182 ter sia stato il risultato di un'intensa evoluzione giurisprudenziale, a partire dalla famosa sentenza della CGUE del 7 aprile 2016.

# Introduzione

In estrema sintesi, **esclusivamente**  
MEDIANTE PROPOSTA DI **ACCORDO**  
NELL'AMBITO DI UN CONCORDATO PREVENTIVO:

il nuovo ed attuale art. 182 ter l.f. **consente la falcia di**  
**TUTTI i tributi amministrati dalle agenzie fiscali** (compresi  
Iva e ritenute operate e non versate), nonché **la falcia dei**  
**contributi INPS,**

purché il piano concordatario ne preveda la soddisfazione in  
misura **NON INFERIORE** a quella derivante dal ricavato di una  
eventuale liquidazione dei beni o dei diritti  
sui quali insiste la causa di prelazione

(Con specifica ATTESTAZIONE su tale ricavato)

# Introduzione

In estrema sintesi, **esclusivamente**  
MEDIANTE PROPOSTA PROPOSTA DI **TRANSAZIONE**  
NELL'AMBITO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE:

il nuovo ed attuale art. 182 ter l.f. **consente la falcia di**  
**TUTTI i tributi amministrati dalle agenzie fiscali** (compresi  
Iva e ritenute operate e non versate), nonché **la falcia dei**  
**contributi INPS,**

Purché la proposta di transazione preveda la soddisfazione **dei**  
**solli crediti fiscali** in misura **NON INFERIORE** a quella  
derivante da **alternative concretamente praticabili.**  
(con ATTESTAZIONE + VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE)

Risoluzione di diritto per mancato pagamento  
entro 90 giorni dal termine.

# Introduzione

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) di cui al D. Lgs. n. 14/2019, il quale entra in vigore il 15 agosto del 2020, si propone di riordinare in maniera sistematica una disciplina che aveva subito diverse novelle legislative, affastellate nel tempo.

# Introduzione

Non manca, tuttavia, l'introduzione  
di elementi innovativi.

Vediamo quali.

# Nuova struttura del trattamento nel CCII

IL CCII opera una **DISSOCIAZIONE** tra il trattamento dei crediti tributari e contributivi rispettivamente nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione.

Difatti, l'art. 182 ter attuale viene "spaccato" in due discipline separate:

**Artt. 88 + 85 comma 5 CCII: concordato preventivo**

**Artt. 63 + 48 comma 5 CCII: accordi di ristrutturazione**

# Trattamento nel concordato preventivo

L'art. 88 CCII conferma, in linea generale,  
contenuti e iter precedenti:

**consente la falcidia di TUTTI i tributi amministrati dalle agenzie fiscali** (compresi Iva e ritenute operate e non versate), nonché **la falcidia dei contributi INPS**, purché il piano concordatario ne preveda la soddisfazione in misura **NON INFERIORE** a quella derivante dal ricavato di una eventuale liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione

*(Con specifica ATTESTAZIONE su tale ricavato)*

# Trattamento nel concordato preventivo

Tuttavia, l'art. 88 CCII contiene altresì un **elemento innovativo** al comma 2: l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai **crediti fiscali e previdenziali**, ha ad oggetto anche la valutazione della **convenienza** del trattamento proposto rispetto alla **liquidazione giudiziale**.

**Pertanto, oltre all'attestazione dell'eventuale ricavato dei beni o diritti, sui quali insiste la causa di prelazione, in caso di liquidazione degli stessi (ART. 88 comma 1), è obbligatoria anche l'attestazione su di una GENERALE CONVENIENZA del piano di CONCORDATO rispetto alla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, con riferimento PRECISO agli enti creditori (art. 88 comma 2)**

# Trattamento nel concordato preventivo

Altro **elemento innovativo** riguardante il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, ad opera del CCII, è la

**RIALLOCAZIONE dell'obbligo di classazione del credito degradato** dalla norma sul trattamento vero e proprio nel concordato preventivo (art. 88 CCII) **all'art. 85 comma 5 CCII** (l'art. 85 è formalmente dedicato ai presupposti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo):

La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari e contributivi dei quali NON sia previsto l'integrale pagamento **(quota di credito non soddisfatto degradato al chirografo in apposita classe, ex art. 182 ter)**

# Trattamento nel concordato preventivo

In sintesi, **gli elementi innovativi apportati dal CCII** nel trattamento dei crediti tributari e contributivi **in sede di concordato preventivo** sono i seguenti:

1) Obbligo di attestazione su di una **GENERALE CONVENIENZA** del **piano di CONCORDATO** rispetto alla **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**, con riferimento **PRECISO** agli enti creditori (art. 88 comma 2)

2) **RIALLOCAZIONE dell'obbligo di classazione del credito degradato** dalla norma sul trattamento vero e proprio nel concordato preventivo (art. 88 CCII) **all'art. 85 comma 5 CCII**

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

L'art. 63 CCII conferma, in linea generale,  
contenuti e iter precedenti,  
ma introduce alcuni **elementi innovativi**:

**consente la falcidia di TUTTI i tributi amministrati dalle  
agenzie fiscali** (compresi Iva e ritenute operate e non  
versate), nonché **la falcidia dei contributi INPS**,  
purché la proposta di transazione preveda la soddisfazione,  
**sia dei crediti tributari che contributivi**,  
in misura **NON INFERIORE** a quella derivante  
da eventuale **liquidazione giudiziale**

*(Con specifica ATTESTAZIONE su tale convenienza  
+ VALUTAZIONE del Tribunale)*

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

Letteralmente, l'art. 63 CCII stabilisce che:

“Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli **accordi di ristrutturazione**, il debitore può proporre una **transazione fiscale**. In tali casi, l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla **convenienza del trattamento proposto, rispetto alla liquidazione giudiziale**; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale”

NOTA BENE: In un certo senso, viene richiamato l'art. 88 comma 2 CCII sul trattamento nel concordato preventivo, che prevede l'obbligo di attestazione della **generale convenienza** del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale.

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

Pertanto, l'art. 63 comma 1 CCII **sostituisce** le "alternative concretamente applicabili" di cui all'attuale art. 182 ter I.f. con **"la liquidazione giudiziale"**: è rispetto a quest'ultima che deve essere attestata la convenienza dell'accordo di ristrutturazione nei confronti degli enti creditori.

Inoltre, l'art. 63 comma 1 CCII **estende** la valutazione delle convenienza oggetto di attestazione **anche ai crediti contributivi e previdenziali**, a differenza dell'attuale art. 182 ter I.f., che riferisce la valutazione delle convenienza, oggetto di attestazione, ai soli crediti fiscali.

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

Vediamo il prossimo **elemento innovativo**, di particolare rilievo.

L'art. 48 comma 5 CCII (articolo formalmente dedicato all'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione) stabilisce letteralmente:

“il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria**, quando l'adesione è **decisiva** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57 comma 1 e art. 60 comma 1 [60% dei crediti, salvo riduzioni di legge, ndr] e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è **conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria”.

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

In sintesi, **gli elementi innovativi apportati dal CCII** nel trattamento dei crediti tributari e contributivi **in sede di accordi di ristrutturazione** sono i seguenti:

- 1) Estensione anche ai crediti contributivi e previdenziali** della necessaria attestazione di convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione giudiziale, dal punto di vista degli enti creditori (nel 182 ter si citano i soli crediti fiscali);
- 2) L'attestazione di convenienza deve essere redatta rispetto a eventuale **liquidazione giudiziale** (nel 182 ter si parla di "alternative concretamente praticabili");
- 3) Facoltà del Tribunale di **imporre agli enti creditori** la riduzione del credito (c.d. cram down) anche nel caso di mancata adesione dell'ente stesso all'accordo di ristrutturazione

# Trattamento negli accordi di ristrutturazione

La facoltà del Tribunale  
di **imporre agli enti creditori**  
la riduzione del credito (c.d. cram down)  
anche nel caso di mancata adesione dell'ente stesso  
all'accordo di ristrutturazione,  
è stata interpretata come volontà del legislatore di  
**supplire alle inefficienze**, alle indecisioni ed alla  
mancanza di presa di responsabilità da parte  
**dell'amministrazione finanziaria**, trasferendo, in  
tal fatta, la competenza decisionale agli organi  
giurisdizionali.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco

[www.coccostudiolegale.it](http://www.coccostudiolegale.it)